

POLIZZA YACHTPLUS

INDICE

	Pag.
DEFINIZIONI	2
CONDIZIONI GENERALI	3
1. Questionario	3
2. Obblighi dell'Assicurato	3
3. Periodo	3
4. Continuità della Copertura	3
5. Uso dell'Imbarcazione	3
6. Limiti di Navigazione	3
7. Rimpiazzo a nuovo	3
8. Franchigia e Scoperti	4
9. Trasferimenti terrestri	4
10. Navigazione solitaria	4
11. Perizia e Valutazione	4
12. Risoluzione anticipata della Polizza	4
RISCHI ASSICURATI	4
13. Danni all'Imbarcazione	4
14. Stima Accettata	5
15. Altri rischi	5
16. Motori e sistema di propulsione	5
17. Rischi Esclusi	5
18. Rischi di Contaminazione Radioattiva	6
19. Attacchi Cibernetici	6
20. Rischio Guerra e Scioperi	6
21. Esclusioni Relative al Rischio Guerra	7
22. Effetti Personali	7
23. Esclusioni Relative agli Effetti Personali	8
24. Infortuni	8
25. Esclusioni relative agli Infortuni	9
26. Procedura per i Sinistri	9
27. Clausola Arbitrato	10
28. Legge e Giurisdizione	10
29. Comunicazioni	10
CONDIZIONI ADDIZIONALI CON SOVRAPPREMIO	11

DEFINIZIONI

Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e l'intestatario della Polizza.
Assicuratori:	Alcuni membri dei Lloyd's, Sottoscrittori della presente Assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato agli Assicuratori.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Imbarcazione:	si intende scafo, motori, imbarcazioni di servizio o di salvataggio e motori fuoribordo, strumentazioni e dotazioni di bordo, equipaggiamento addizionale.
Avvenimento Accidentale:	avvenimento improvviso e/o fortuito e/o non prevedibile e/o non dovuto alla volontà dell'Assicurato.
Polizza:	si intende il presente contratto assicurativo di cui le Clausole che seguono, il Certificato e qualsiasi appendice applicabile.
Informazioni Materiali:	si intendono le informazioni che possono influenzare la decisione degli Assicuratori circa la stipula del Contratto di Assicurazione, l'ammontare del premio applicabile e la definizione dell'ammontare dell'indennizzo.
Costo Ragionevole:	si intende il costo che un prudente proprietario non assicurato pagherebbe per un sinistro. Tale costo non include alcun compenso richiesto per riparazioni effettuate con urgenza.
Condizioni di Navigabilità:	si intende la buona condizione di manutenzione dell'Imbarcazione, buona conservazione e adeguata condotta da parte dell'equipaggio, nonché appropriato equipaggiamento che garantisca di sostenere l'azione ordinaria del mare e dei venti senza subire danni.
Dovuta Diligenza:	si intende il grado di diligenza che un prudente proprietario non assicurato dovrebbe esercitare in relazione alla sua Imbarcazione.
Effetti Personali:	si intendono oggetti di proprietà personali.
Sinistro:	il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.

CONDIZIONI GENERALI

1. QUESTIONARIO

Il questionario costituisce parte integrante della presente polizza. Deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dall'Assicurato. Qualsiasi dichiarazione o informazione falsa, omessa o inesatta che possa influire sulla valutazione del rischio al momento della copertura dà la facoltà agli Assicuratori di recedere dalla Polizza con effetto dal momento dell'inizio della validità della stessa.

2. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato ha l'obbligo di esercitare in ogni momento la Dovuta Diligenza per mantenere l'Imbarcazione in adeguate Condizioni di Navigabilità, propriamente equipaggiata con l'attrezzatura di salvataggio prevista, per mantenere tale attrezzatura in buone condizioni, per prevenire l'inquinamento o il rischio d'inquinamento a seguito di danni all'Imbarcazione, per assicurare che, in mancanza di sorveglianza, l'Imbarcazione sia ormeggiata in modo adeguato e che i suoi locali ed alloggi siano chiusi a chiave. L'Assicurato ha altresì l'obbligo di attenersi a tutte le leggi applicabili, assicurandosi che l'imbarcazione sia conforme ai regolamenti di sicurezza. Deve anche ottenere qualsiasi autorizzazione o licenza richiesta dalla legislazione del Paese avente giurisdizione nelle acque dove l'imbarcazione si trova a navigare. La mancata osservanza di tali obblighi può causare l'invalidità della Polizza.

3. PERIODO

La polizza ha una validità di 12 mesi a meno che non sia specificatamente previsto il contrario nel Certificato. Se il Certificato indica un periodo di navigazione inferiore ai 12 mesi, salva l'applicazione di ogni clausola rilevante ed applicabile di cui al Certificato stesso, questa Assicurazione è valida per il periodo residuo a patto che l'Imbarcazione sia posta in un bacino di carenaggio e non pronta per l'uso immediato, con l'equipaggiamento removibile e gli Effetti Personali chiusi in una cabina o in un altro luogo chiuso a chiave a bordo o a terra.

4. CONTINUITA' DELLA COPERTURA

Se l'Imbarcazione si trova in navigazione alla scadenza della Polizza, la copertura assicurativa continuerà automaticamente fino all'arrivo al primo porto di scalo a premio da convenirsi, a condizione che tale evenienza venga notificata il prima possibile.

5. USO DELL'IMBARCAZIONE

L'Imbarcazione deve essere usata esclusivamente a scopo diporto da parte dell'Assicurato o da qualsiasi altra persona competente al comando della stessa con il consenso dell'Assicurato. È escluso qualsiasi uso dell'Imbarcazione che comporti pagamento o compenso per l'utilizzo, a meno che non sia stato specificatamente autorizzato dagli Assicuratori. L'Imbarcazione non è coperta se viene usata come abitazione o quando è sottoposta a sostanziali riparazioni o manutenzione straordinaria o modifiche.

6. LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'Imbarcazione è coperta mentre si trova in navigazione entro i limiti indicati nel Certificato, mentre è ancorata, ormeggiata o in navigazione, anche quando si trova nel suo luogo di ormeggio abituale, in rimessaggio a terra, incluso l'alaggio ed il varo, durante le movimentazioni all'interno di un cantiere navale o di una marina, mentre è in disarmo, in fase di allestimento, riequipaggiamento, revisione, normale manutenzione o perizia.

7. RIMPIAZZO A NUOVO

In caso di danno parziale non sarà applicato alcun degrado alle parti danneggiate e/o sostituite ad eccezione di vele, cappe protettive, sartiami fissi o orientabili o motori fuoribordo per i quali gli Assicuratori avranno la facoltà di applicare una detrazione (in aggiunta alla franchigia prevista in Polizza) per un ammontare non superiore ad un terzo per ogni singola voce.

8. FRANCHIGIA E SCOPERTI

Gli Assicuratori corrisponderanno l'indennizzo relativo a qualsiasi perdita o danno o serie di danni derivanti da un unico evento al netto di franchigia e/o scoperti indicati nel Certificato e/o Appendici.

9. TRASFERIMENTI TERRESTRI

L'Imbarcazione è coperta durante i trasferimenti terrestri, incluso carico e scarico, limitatamente ad una distanza massima di 20 Km dal luogo di ormeggio e/o rimessaggio. Non saranno rimborsabili graffiature e/o ammaccature che si verificano durante il trasferimento o qualsiasi responsabilità verso terzi connessa ad eventi verificatisi durante il trasferimento. Resta inteso che ogni trasferimento dovrà essere effettuato con l'utilizzo di trasportatori professionisti abilitati, in mancanza di tale requisito nessun indennizzo sarà erogato per perdita o danni durante i trasferimenti.

10. NAVIGAZIONE SOLITARIA

L'Imbarcazione è coperta per la navigazione solitaria esclusivamente se la navigazione avviene tra le ore dell'alba e quelle del tramonto e solo per un totale di 50 miglia nautiche al giorno. A condizione che la navigazione non ecceda le 72 ore. L'Imbarcazione deve essere equipaggiata con un sistema di pilota automatico perfettamente funzionante.

11. PERIZIA E VALUTAZIONE

Questa Assicurazione è soggetta alla presentazione di una soddisfacente perizia a secco completa di valutazione effettuata da un perito abilitato esterno a partire dal 15° anno di età dell'Imbarcazione.

12. RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA POLIZZA

La Polizza può essere risolta dagli Assicuratori in qualsiasi momento con un preavviso scritto da inviare all'Assicurato 30 giorni prima, oppure di comune accordo tra le parti. Verrà quindi contabilizzato un ritorno di premio corrispondente al periodo di assicurazione non usufruito, escluse le imposte. In ogni caso l'Assicurato è tenuto al pagamento minimo di 3 mensilità. La Polizza verrà inoltre automaticamente risolta in caso di trasferimento di proprietà dell'Imbarcazione o qualora di proprietà di una società, in caso di modifica nel controllo della società stessa. Nessun rimborso di premio è dovuto in caso di Perdita Totale o Perdita Totale Costruttiva dell'Imbarcazione o in caso di sinistro avvenuto durante l'annualità in corso.

RISCHI ASSICURATI

13. DANNI ALL'IMBARCAZIONE

Salve le esclusioni previste dalla presente Polizza, questa Assicurazione copre tutti i rischi di perdita o danni fisici all'Imbarcazione causati da:

- qualsiasi avvenimento accidentale;
- furto;
- vizio occulto o atto negligente o di vandalismo, da parte di qualsiasi persona a patto che tale atto negligente o di vandalismo e la perdita o i danni conseguenti si verifichino durante il periodo coperto da questa Assicurazione;
- Incendio o esplosione;
- terremoto, eruzione vulcanica, fulmine o calamità naturale;
- maltempo e alluvioni.

In ogni caso in cui l'Imbarcazione sia parzialmente danneggiata a seguito di un Evento Assicurato, gli Assicuratori indennizzeranno il Costo Ragionevole per riparare o sostituire qualsiasi parte della stessa.

14. STIMA ACCETTATA

In caso di Perdita Totale o Perdita Totale Costruttiva gli Assicuratori indennizzeranno il valore dell'Imbarcazione indicato nel Certificato.

15. ALTRI RISCHI

Questa Assicurazione prevede altresì il rimborso delle seguenti spese ragionevolmente sostenute quale conseguenza di un evento assicurato in aggiunta a quanto previsto dalla clausola 13:

- 15.1 ispezione della carena dell'Imbarcazione a seguito di un incaglio, solo se ragionevolmente necessaria anche se non viene poi riscontrato alcun danno.
- 15.2 Salvataggio e/o rimorchio dell'Imbarcazione, esclusi i servizi resi da un'altra Imbarcazione di proprietà dell'Assicurato.
- 15.3 Rimozione e smaltimento del relitto da qualsiasi luogo dal quale l'Assicurato è obbligato a rimuoverlo.

L'importo complessivo rimborsabile sulla base delle clausole 15.1, 15.2 e 15.3 non potrà mai essere superiore al valore dell'Imbarcazione indicato nel Certificato.

16. MOTORI E SISTEMA DI PROPULSIONE

Questa Assicurazione copre, salve le esclusioni previste dalla presente Polizza, perdite e danni ai motori, timoni, eliche ed assi. Per i motori, timoni, eliche ed assi che hanno più di 10 anni verrà applicato uno scoperto, prima dell'applicazione della franchigia, pari al 25 %. Per le Imbarcazioni che montano eliche di superficie e/o similari (IPS) la franchigia di polizza si intende raddoppiata.

17. RISCHI ESCLUSI

- 17.1 Perdite o danni causati da usura, deterioramento, vizi inerenti, parassiti o gelo.**
- 17.2 Spese di riparazione o sostituzione della parte affetta da vizio occulto, ma gli Assicuratori indennizzeranno i danni causati all'Imbarcazione per l'improvviso ed inaspettato guasto di tale parte.**
- 17.3 Perdite o danni causati dal mancato esercizio della Dovuta Diligenza nella gestione dell'Imbarcazione o nello svolgimento delle operazioni di mantenimento delle Condizioni di Navigabilità, da parte dell'Assicurato, del suo skipper o di qualsiasi altra persona autorizzata dall'Assicurato.**
- 17.4 Perdite o danni causati da un atto di vandalismo da parte dell'Assicurato o da parte di qualsiasi altra persona a bordo con il consenso dell'Assicurato.**
- 17.5 Furto o rimozione non autorizzata dell'Imbarcazione (appropriazione indebita) da parte di qualsiasi persona che sia autorizzata ad utilizzare l'Imbarcazione con il consenso dell'Assicurato.**
- 17.6 Furto del motore fuoribordo a meno che al momento dell'evento non fosse fissato all'Imbarcazione con altri mezzi in aggiunta all'usuale supporto e che vi siano evidenti segni di rimozione forzata o che fosse posto all'interno di un locale chiuso a chiave del quale sia stato forzato l'accesso.**

- 17.7 Furto di attrezzature e dotazioni dell'Imbarcazione a meno che al momento dell'evento non si trovasse all'intero di un locale chiuso a chiave, a bordo o a terra, nel quale vi siano evidenti segni di entrata forzata.
- 17.8 Furto del tender o battello di servizio a meno che non avesse impresso il nome o il numero di matricola dell'Imbarcazione in modo indelebile.
- 17.9 Perdite o danni agli ormeggi o parte degli ormeggi.
- 17.10 Perdite e danni a vele e/o cappe protettive strappate dal vento.
- 17.11 Perdite e danni a vele, alberi, pennoni e sartiami mentre l'Imbarcazione partecipa a regate.
- 17.12 Perdite e danni avvenuti mentre l'Imbarcazione, il tender o il battello di servizio partecipano a gare o prove di velocità.
- 17.13 Perdite e danni derivanti dal distacco del motore fuoribordo o dalla sua caduta in mare a meno che non sia una diretta conseguenza di urto o collisione.
- 17.14 Perdite e danni che si verificano mentre l'Imbarcazione, tender o battello di servizio viene utilizzata, con il consenso dell'Assicurato, da persone sotto l'influenza di alcool e/o droghe.
- 17.15 Perdite e danni causati da incendio o esplosione a bordo dell'Imbarcazione, tender o battello di servizio dotata di sala macchine o di un apposito spazio per il motore a meno che non sia attrezzata con un sistema antincendio automatico o con un sistema antincendio che sia conforme alle norme prescritte dai regolamenti di sicurezza locali. È tassativo che l'impianto antincendio sia regolarmente installato, mantenuto in condizioni di efficienza e periodicamente controllato secondo le normative vigenti.

18. RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

Sono sempre escluse dalla presente Assicurazione perdite o danni di responsabilità o spese direttamente o indirettamente causate da, che hanno contribuito a o derivanti da:

- 18.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da combustibili nucleari o scorie nucleari o uso di combustibili nucleari;
- 18.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi derivanti da apparecchiature esplosive nucleari o componenti nucleari, proprietà radioattive, tossiche, esplosive o contaminate di qualsiasi materia radioattiva;
- 18.3 ordigni o dispositivi che impieghino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione simile o materia o forza radioattiva.

19. ATTACCHI CIBERNETICI

Sono sempre escluse dalla presente Assicurazione perdite o danni di responsabilità o spese direttamente o indirettamente causate da, che hanno contribuito a o derivanti da:

- 19.1 qualsiasi arma chimica, biologica, bio-chimica o elettromagnetica;
- 19.2 l'uso di qualsiasi computer, sistema di computer, programmi software, codici dolosi, virus di computer o processi o qualsiasi altro sistema elettronico.

20. RISCHIO GUERRA E SCIOPERI

- 20.1 Fatte salve le eccezioni indicate nelle Condizioni Generali questa Assicurazione copre l'Imbarcazione per perdite o danni causati da:

- 20.1.1 guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommosse civili che ne derivino, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante;
 - 20.1.2 cattura, sequestro, arresto, restrizione o fermo, loro conseguenze o tentativi di quanto sopra;
 - 20.1.3 mine abbandonate, siluri, bombe o altre armi da guerra abbandonate;
 - 20.1.4 scioperi, scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone partecipanti ad agitazioni di lavoro, disordini o insurrezioni;
 - 20.1.5 terroristi o persone che agiscono per motivi politici;
 - 20.1.6 confisca o requisizione.
- 20.2 Nel caso in cui l'Assicurato abbia perso l'utilizzo e la disponibilità dell'Imbarcazione per un periodo di 12 mesi a causa di cattura, sequestro, arresto, restrizione, fermo, confisca o requisizione, gli Assicuratori indennizzeranno il valore dell'Imbarcazione indicato nel Certificato.
- 20.3 La copertura per il rischio guerra può essere disdetta da entrambe le parti con un preavviso di 7 giorni. La cancellazione avrà effetto allo scadere del termine di 7 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno in cui è stato inviato il preavviso all'Assicurato per raccomandata all'indirizzo indicato nel Certificato, anticipato via e-mail o via fax. Tuttavia la copertura può essere riattivata successivamente all'invio del preavviso e prima della scadenza dei 7 giorni, previo accordo tra le parti con una revisione del premio e/o condizioni e/o garanzie.
- 20.4 Indipendentemente dalla comunicazione della disdetta, la copertura per il rischio guerra terminerà automaticamente a seguito di uno dei seguenti casi:
- Scoppio di un'ostile deflagrazione in qualsiasi parte del mondo di qualsiasi arma da guerra del tipo indicato nella clausola di esclusione Rischi Nucleari.
 - Scoppio di guerra (anche senza dichiarazione) tra Regno Unito, Francia, Stati Uniti d'America, Federazione Russa, Repubblica Popolare Cinese.
 - Requisizione dell'Imbarcazione da parte di una potenza belligerante.

21. ESCLUSIONI RELATIVE AL RISCHIO GUERRA

Questa Assicurazione non copre perdite o danni per il rischio Guerra causati da:

- 21.1 **scoppio di guerra (anche senza dichiarazione) tra qualsiasi dei seguenti Paesi: Regno Unito, Francia, Stati Uniti d'America, Federazione Russa, Repubblica Popolare Cinese;**
- 21.2 **esplosione di qualsiasi arma da guerra che impieghi fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra simile reazione o forza o sostanza radioattiva;**
- 21.3 **confisca o requisizione da parte di un Paese belligerante;**
- 21.4 **sequestro, cattura, arresto, detenzione, restrizione, confisca o esproprio da o in seguito ad un ordine governativo o da parte di autorità pubblica o locale della nazione nella quale è riconosciuta la proprietà o dove è registrata l'Imbarcazione;**
- 21.5 **sequestro, restrizione, detenzione, confisca o esproprio per regolamenti di quarantena o per infrazione di regolamenti commerciali o doganali;**
- 21.6 **instaurazione di un procedimento giudiziale, mancata protezione di garanzia o pagamento di una multa o penalità o per qualsiasi ragione finanziaria;**
- 21.7 **qualsiasi reclamo per spese derivanti da ritardo.**

22. EFFETTI PERSONALI

- 22.1 Questa Assicurazione prevede l'indennizzo del Costo Ragionevole per la riparazione o sostituzione degli Effetti Personali di proprietà dell'Assicurato in caso di perdita o danni causati da un avvenimento assicurato a patto che al momento del sinistro i medesimi Effetti Personali si trovino a bordo dell'Imbarcazione o durante le operazioni di imbarco e sbarco degli stessi dall'Imbarcazione. L'indennizzo sarà liquidato previa applicazione della franchigia prevista in Polizza.

- 22.2 Gli Assicuratori saranno responsabili per il valore degli Effetti Personali indicato nel Certificato, sia per il totale che per ogni singolo articolo. Se il costo della riparazione o sostituzione dovesse eccedere il valore assicurato, sarà applicata la proporzionale.
- 22.3 Se al momento della perdita o danno causato agli Effetti Personali, uno qualsiasi di questi risulti coperto da altra assicurazione, gli Assicuratori risponderanno solamente per l'eventuale eccedenza di valore rispetto all'importo assicurato con l'altra assicurazione e previa applicazione della franchigia.

23. ESCLUSIONI RELATIVE AGLI EFFETTI PERSONALI

Questa Assicurazione non copre perdite o danni agli Effetti Personali nei seguenti casi:

- 23.1 **quando l'Imbarcazione non è custodita, a meno che non ci siano evidenti segni di effrazione sull'Imbarcazione o di un locale della stessa chiuso a chiave;**
- 23.2 **dovuti ad avaria elettrica o meccanica.**
- 23.3 **causati da atto doloso o furto da parte dell'Assicurato, di un membro della sua famiglia o di qualsiasi persona che si trovi a bordo o abbia accesso all'Imbarcazione con il consenso dell'Assicurato;**
- 23.4 **ad attrezzature elettriche, elettroniche, ottiche o fotografiche causati da ingresso d'acqua, a meno che tali danni non si verificano in una delle circostanze previste dalla clausola 13;**
- 23.5 **ad Effetti Personali quali gioielli, antiquariato, opere d'arte, porcellana, vetro, beni deperibili, monete, documenti, titoli, valori negoziabili, travellers chèques, denaro e/o qualsiasi altro articolo il cui valore superi il limite indicato nel Certificato per singola voce;**
- 23.6 **causati da usura, deterioramento, vizio occulto, parassiti o gelo.**

24. INFORTUNI

Questa Assicurazione prevede la copertura per danni da infortunio solo ed esclusivamente quando l'Imbarcazione viene utilizzata per uso diporto.

Persone Assicurabili: sono assicurati contro gli infortuni l'Assicurato e qualsiasi altra persona che si trovi a bordo dell'Imbarcazione con il consenso dell'Assicurato.

Indennizzo: l'indennizzo relativo alla copertura Infortuni viene calcolato secondo la Tabella delle Indennità, fino all'importo massimo previsto in Polizza se, durante il periodo coperto da questa Assicurazione, l'Assicurato ha subito ferite per infortuni mentre si trovava a bordo dell'Imbarcazione, durante l'imbarco o lo sbarco sia da terra sia da un'altra imbarcazione di servizio (purché azionata da un motore che non superi i 5 HP) che da sola ed indipendentemente da ogni altra causa abbiano provocato, entro dodici mesi dalla data dell'infortunio, uno degli eventi specificati nella Tabella delle Indennità. Per i ragazzi di età inferiore a 16 anni l'indennizzo erogabile in caso di morte è limitato ad Euro 2.500,00=.

In caso di sinistro relativo a questa copertura, l'Assicurato è obbligato a consentire ai medici degli Assicuratori di svolgere gli opportuni esami e visite ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

Tabella delle Indennità:

- Morte;
- Perdita di uno o più arti – significa perdita permanente, con il distacco fisico, di una mano all'altezza del polso o sopra il polso, di un piede all'altezza della caviglia o sopra la caviglia, ed include la perdita totale ed irrecuperabile della mano, del braccio o della gamba;
- Perdita di uno o entrambi gli occhi;
- Invalidità totale permanente.

Infortunio multiplo: nel caso in cui l'infortunio preveda danni a più 5 persone, il totale indennizzo da parte degli Assicuratori non potrà in ogni caso superare la somma indicata nel Certificato per ciascun evento.

25. ESCLUSIONI RELATIVE AGLI INFORTUNI

Questa Assicurazione non copre perdite o danni da infortunio nei seguenti casi:

- 25.1 **morte o invalidità di qualunque soggetto che abbia compiuto il suo settantesimo anno di età alla data di inizio della copertura;**
- 25.2 **morte o invalidità risultante direttamente o indirettamente da malattia, cause naturali, operazioni chirurgiche (salvo quando si sono rese necessarie a seguito di un infortunio coperto da questa Polizza), suicidio o tentativo di suicidio, auto ferimento intenzionale, esposizione intenzionale ad un pericolo eccezionale (ad eccezione del tentativo di salvare una vita umana) o atto criminale commesso dall'Assicurato;**
- 25.3 **morte o invalidità di qualsiasi persona che si trova a bordo dell'Imbarcazione e che risulti essere assunta con regolare contratto o che stia svolgendo attività lavorative, professioni, affari;**
- 25.4 **morte o invalidità conseguente, direttamente o indirettamente, a guerra, invasione o guerra civile;**
- 25.5 **morte o invalidità a seguito di un evento verificatosi quando l'Imbarcazione non viene utilizzata per diporto da parte del proprietario.**

Gli Assicuratori non pagheranno indennizzi relativi a più voci della Tabella delle Indennità. In caso di infortunio cui segua la morte entro 12 mesi dalla data dell'evento, gli Assicuratori pagheranno soltanto il risarcimento dovuto per il caso morte.

26. PROCEDURA PER I SINISTRI

La mancata osservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute nella presente Clausola da parte dell'Assicurato può pregiudicare il sinistro stesso.

- 26.1 Al verificarsi di un evento che possa dar luogo ad una richiesta di indennizzo ai sensi della presente Polizza l'Assicurato ha l'obbligo di darne comunicazione scritta, quanto prima possibile e comunque non oltre 10 giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o ne sia venuto a conoscenza, alla Euro-American Srl.
- 26.2 In caso di furto o danneggiamento doloso l'assicurato ha l'obbligo di presentare denuncia alle autorità di Polizia locale ed alle autorità portuali, quanto prima possibile.
- 26.3 L'Assicurato ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare o minimizzare qualsiasi perdita rimborsabile sulla base della presente polizza e minimizzare anche la responsabilità verso terzi. Gli Assicuratori provvederanno al rimborso delle spese ragionevoli sostenute dall'Assicurato per evitare o minimizzare i danni di cui alla presente Clausola 26.3 che non eccedano il valore dell'Imbarcazione.
- 26.4 L'Assicurato non dovrà fare alcuna ammissione o dichiarazione in relazione a responsabilità in caso di salvataggio, o proporre offerte di transazione in relazione ad un evento che possa dar luogo ad un indennizzo ai sensi della presente Polizza.
- 26.5 L'Assicurato ha l'obbligo di cooperare e fornire ogni assistenza per l'ottenimento di informazioni e prove; ha inoltre l'obbligo di trasmettere tutti i documenti, foto, verbali che vengono richiesti dagli Assicuratori, periti o legali.
- 26.6 L'Assicurato deve altresì consentire agli Assicuratori di iniziare procedimenti in Suo nome finalizzati al recupero dell'indennizzo erogato o all'ottenimento di garanzie di terzi in relazione a qualsiasi evento coperto dalla presente Polizza.
- 26.7 L'Assicurato ha l'obbligo di ottenere e sottoporre agli Assicuratori almeno due preventivi per le riparazioni o sostituzioni a seguito del danno. Salvo diversamente concordato dagli Assicuratori le richieste di indennizzo saranno liquidate solo dietro presentazione di fattura originale quietanzata. Qualsiasi riparazione o sostituzione effettuata senza il previo consenso degli Assicuratori e/o del Perito può pregiudicare il risarcimento del sinistro stesso.

26.8 In caso di richiesta di indennizzo o dichiarazione in relazione ad un sinistro, con la consapevolezza che la richiesta o la dichiarazione siano relative ad un sinistro falso o fraudolento, la presente Polizza sarà considerata nulla dalla data di inizio e gli Assicuratori avranno la facoltà di trattenere qualsiasi premio pagato. In caso di richiesta di indennizzo o dichiarazione in relazione alla quale non siano rivelate tutte le informazioni materiali, il sinistro verrà chiuso senza seguito e gli Assicuratori avranno la facoltà di trattenere qualsiasi premio pagato.

27. CLAUSOLA ARBITRATO

La liquidazione del danno avviene mediante accordo diretto tra le parti oppure deve effettuarsi mediante periti nominati, uno dall'Assicurazione e uno dall'Assicurato. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere però alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa di una delle parti, al Presidente del Tribunale di Genova o Livorno. Se una delle parti lo richiede il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia nella quale si trova l'imbarcazione per le riparazioni.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in un verbale (al quale vengono allegate le stime nel dettaglio) da redigersi in due copie, una per entrambe le parti. Tali risultati sono obbligatori fra le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Nel verbale definitivo di perizia deve essere comunque attestato dagli altri periti tale rifiuto. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito mentre quella del terzo perito è ripartita a metà.

28. LEGGE E GIURISDIZIONE

A meno che non sia specificato il contrario sul Certificato, la presente Polizza è regolata ed interpretata dalla legge del paese di residenza dell'Assicurato. In caso di controversia relativa alla Polizza stessa il Foro competente sarà esclusivamente quello di residenza dell'Assicurato.

29. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione da trasmettere agli Assicuratori può essere effettuata per e-mail, per posta o per fax alla Euro-American Srl, Via Alfieri n. 3 - 58100 GROSSETO - Tel. 0564/462083 - Fax 0564/462001 - www.euroamerican.it, e-mail: info@euroamerican.it.

CONDIZIONI ADDIZIONALI CON SOVRAPPREMIO

NOLEGGIO CON SKIPPER

La Polizza è estesa ad includere il noleggio con skipper a condizione che l'Assicurato e/o il suo skipper siano sempre al comando e comunque che l'Assicurato sia in possesso di tutte le licenze ed i certificati previsti dalla normativa vigente.

LOCAZIONE

La Polizza è estesa ad includere la locazione a condizione che:

- i noleggianti abbiano almeno 3 anni di esperienza in controllo di imbarcazioni simili nel tipo e nelle dimensioni e siano in possesso di valida Patente Nautica;
- l'Assicurato, prima dell'inizio del noleggio, provveda a registrare il numero ed i particolari del passaporto, o della patente di guida o della carta d'identità del noleggiante con l'indirizzo di residenza;
- il pagamento per il noleggio venga effettuato tramite assegno o altro mezzo di pagamento, ma non in contanti, e che il pagamento venga negoziato prima dell'inizio del noleggio e che l'Assicurato provveda a registrare i particolari della banca del noleggiante.

Per sinistri occorsi mentre l'Imbarcazione è in locazione la franchigia è raddoppiata.

RINUNCIA ALLA RIVALSA SOLO INCENDIO PER IMBARCAZIONI CON VALORE SUPERIORE AD € 1.000.000,00

Gli Assicuratori rinunciano espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'Imbarcazione, per danni da incendio durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'Imbarcazione in tale cantiere o rimessaggio.

RISCHIO REGATE

La Polizza è estesa ad includere i danni occorsi mentre l'Imbarcazione partecipa a regate. Gli Assicuratori rimborseranno la somma corrispondente a 2/3 del costo di riparazione o rimpiazzo di vele, alberi, antenne, sartiami e tutte le altre attrezzature veliche perse o danneggiate mentre l'Imbarcazione assicurata partecipa a regate. Se il danno è causato da incaglio, affondamento, incendio o collisione con corpi esterni, a parte l'acqua, gli Assicuratori rimborseranno il costo di riparazione o rimpiazzo per intero, al netto della franchigia indicata nel Certificato.